# 1. Enti previdenziali ex d. lgs. n. 509/1994 e n. 103/1996:

Effetti I. n. 214/2011 sulla sostenibilità

# 2. Previdenza complementare:

Disposizioni Covip sul processo di attuazione della politica di investimento

Aggiornamento D.M. n. 703/1996

Discriminazione di genere

Sostenibilità degli Enti previdenziali

#### Art. 24 - comma 24 d.l. 201/2011 (legge n. 214/2011)

Sostenibilità a 50 anni su saldo previdenziale entro il 31.3.2012 (poi prorogato nel 30.9.2012), altrimenti contributivo pro-rata e contributo di solidarietà

# <u>Circolare Direzione Generale politiche previd. e ass.tive Ministero del Lavoro del 16.1.2012</u>

- √ aggiornamento bilancio tecnico vigente con parametri macroeconomici della conferenza dei servizi del 30.6.2011
- massima tempestività nell'invio


#### <u>Circolare Direzione Generale politiche previd. e ass.tive Ministero del</u> Lavoro del 22.5.2012

- ✓ Ambito di applicazione della "valutazione straordinaria" ex comma 24
- Nuovi parametri
- ✓ Tasso di rendimento massimo: 3%
- ✓ Saldo previdenziale negativo per numero limitato di anni

Sostenibilità degli Enti previdenziali

#### Criticità:

- valutazione della sostenibilità degli enti indipendente dal sistema finanziario di gestione della forma pensionistica
- definizione di modifiche di sistema in tempi brevissimi e in funzione di un obiettivo non corretto
- ✓ problematiche connesse al passaggio ad un sistema contributivo proquota per gli Enti ex d.lgs. n. 509/1994
- ✓ valenza della norma nei confronti degli Enti ex d.lgs. n. 103/1996
- ✓ coerenza delle ipotesi di crescita dei montanti rispetto al livello di PIL



# Sostenibilità degli Enti previdenziali

# Nuovi parametri:

VALORI PERCEI										
		2012	2013	2014	2015	2016-2020	2021-2030	2031-2040	2041-2050	2051-2060
tasso di inflazione	Cds 30.6.2011	1,5	1,5	1,5	2	2	2	2	2	2
	Cds 18.6.2012	1,5	1,5	1,5	1,5	2	2	2	2	2
occupazione	Cds 30.6.2011	0,1	0,3	0,4	0,9	0,9	0,3	-0,4	-0,3	0
	Cds 18.6.2012	-0,6	0,1	0,4	0,6	1,1	0,7	0	-0,4	0
produttività nom.	Cds 30.6.2011	2	2	2,3	3,1	3,1	3,5	3,7	3,7	3,6
con inflazione	Cds 18.6.2012	0,9	1,9	2	2,1	2,6	3,2	3,5	3,6	3,5
pil nominale	Cds 30.6.2011	2,5	2,6	2,9	4	4	3,8	3,4	3,4	3,6
con inflazione	Cds 18.6.2012	0,5	2,4	2,8	3,2	3,7	3,9	3,5	3,2	3,5
tasso nominale annuo di rendimento massimo					3					

Previdenza complementare

Deliberazione Covip del 16.3.2012: Disposizioni sul processo di attuazione della politica di investimento

- ✓ Ambito di applicazione (escluse forme con meno di 100 iscritti e fondi preesistenti come posta di bilancio)
- Documento sulla politica di investimento: obiettivi, criteri, compiti, responsabilità, sistema di controllo
- ✓ Obiettivi: ispirati a combinazioni rischio-rendimento efficienti e coerenti con le prestazioni e a massimizzare le risorse con un livello di rischio accettabile (n° comparti, life cycle, target date: rendimento atteso e variabilità) attenzione alle caratteristiche socio-demografiche
- Criteri:ripartizione delle attività (azioni e obbligazioni-duration- criteri a benchmark e non a benchmark), strumenti (analisi dei rischi degli strumenti finanziari), modalità di gestione (1-turnover, 2- gestione diretta: variabilità su benchmark, TEV, 2-indiretta: indicatori di rischio assoluto), caratteristiche dei mandati, criteri per l'esercizio del diritto di voto)

Previdenza complementare

Disposizioni sul processo di attuazione della politica di investimento:

- Compiti e responsabilità dei soggetti coinvolti:
- 1. CdA (definisce e adotta politica, valuta proposte funzione finanza, delibera mandati, revisiona e modifica politica, controlla funzione finanza, approva procedure interne, definisce esercizio di voto)
- 2. Funzione finanza (contribuisce ad impostare politica, svolge attività istruttoria per selezione, verifica risultati gestione, controlla attuazione strategie, verifica rispetto investimento sostenibile, formula proposte, definisce e aggiorna procedure interne)
- Advisor (valutazione indipendente dei mercati, coadiuva CdA, elabora analisi e formula raccomandazioni per il CdA, interagisce con la funzione finanza)

Previdenza complementare

<u>Disposizioni sul processo di attuazione della politica di investimento:</u>

- Compiti e responsabilità dei soggetti coinvolti:
- 4. Soggetti incaricati della gestione (investono per replicare scadenza passività e aumentare disponibilità, rendicontano il CdA, se previsto esprimono diritto di voto sui titoli)
- 5. Banca depositaria (esegue attività affidate dalla legge e dal fondo)
  - Funzione finanza e advisor: preparazione professionale e competenza ADEGUATI

Previdenza complementare

<u>Disposizioni sul processo di attuazione della politica di investimento:</u>

- Sistema di controllo della gestione finanziaria (la complessità delle procedure di controllo è definita in relazione alla complessità della politica d'investimento, valutazioni ex post dei fattori che hanno prodotto l'eventuale scostamento, valutazione dei costi)
- Tempistica (entro il 31.12.2012 se aderenti al 31.12.2011 sono >1.000, entro il 31.12.2013 in alternativa)

#### Previdenza complementare

Schema di regolamento di attuazione dell'art. 6, comma 5-bis del d.lgs. n. 252/2005, norma sui criteri e i limiti di investimento delle risorse dei fondi pensione e sulle regole in materia di conflitti d'interesse:

- Passaggio da limiti quantativi a limiti qualitativi: gestione nell'interesse degli iscritti e tenendo conto della natura del risparmio gestito
- Linee guida: ottimizzazione redditività-rischio, adeguata diversificazione, efficienza (ottimizzazione dei rendimenti contenendo i costi di transazione, di gestione e funzionamento), per i fondi ex art. 7-bis d.lgs. n. 252/2005 gestione integrata attivo-passivo, professionalità adeguate in termini di risk management, rinvio alle disposizioni sulla politica di investimento

#### Previdenza complementare

Schema di regolamento di attuazione dell'art. 6, comma 5-bis del d.lgs. n. 252/2005, norma sui criteri e i limiti di investimento delle risorse dei fondi pensione e sulle regole in materia di conflitti d'interesse:

Limiti: strumenti finanziari non negoziati in mercati regolamentati (30%), strumenti finanziari emessi da uno stesso soggetto (5%) e strumenti finanziari emessi da soggetti appartenenti ad un unico gruppo (10%), strumenti finanziari connessi a merci (5%), esposizione valutaria al netto di coperture attraverso derivati (30%), investimento in OICR a determinate condizioni (tra queste: coerenza con la politica di investimento del Fondo, 20% del patrimonio del Fondo in fondi chiusi e alternativi, 25% del valore del fondo chiuso o alternativo)

# Previdenza complementare

Schema di regolamento di attuazione dell'art. 6, comma 5-bis del d.lgs. n. 252/2005, norma sui criteri e i limiti di investimento delle risorse dei fondi pensione e sulle regole in materia di conflitti d'interesse:

Conflitti d'interesse: messa a punto (per iscritto) di una procedura per un'efficace politica di gestione dei conflitti d'interesse adeguata alle dimensioni e alla complessità delle attività. Per gli organi di amministrazione dei fondi pensione e i loro componenti: richiamo all'art. 2391 del codice civile. Definizione delle ipotesi di incompatibilità tra le funzioni di amministrazione, direzione e controllo nel fondo e le corrispondenti funzioni presso il gestore convenzionato e la banca depositaria.

#### Previdenza complementare

#### Discriminazione di genere nei servizi assicurativi

- Direttiva 2004/113/CE in tema di parità di trattamento tra i due sessi nell'accesso ai beni e servizi assicurativi, recepita tramite il d.lgs. n. 196/2007 che ha integrato il d.lgs. n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna): deroga alla parità nei contratti assicurativi in presenza di dati attuariali e statistici determinanti nella discriminazione del rischio per sesso
- Regolamento ISVAP n. 30 del 12.5.2009: ruolo dell'attuario e comunicazioni dell'impresa
- ✓ Sentenza corte di giustizia UE dell'1.3.2011: invalidato l'art. 5 della Direttiva 2004/113/CE
- ✓ Linee guida per l'applicazione della direttiva 2004/113/CE del 13.1.2012

# Previdenza complementare

#### Discriminazione di genere

- Direttiva 2006/54/CE in tema di pari opportunità in materia di occupazione e impiego, recepita tramite il d.lgs. n. 5/2010 che ha introdotto l'art. 30-bis d.lgs. n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna): discriminazione permessa nelle forme complementari collettive solo se necessaria per tener conto di elementi di calcolo attuariale differenti
- Disposizioni Covip del 21.9.2011 in ordine alla parità di trattamento tra uomini e donne: le forme pensionistiche complementari collettive che erogano direttamente le prestazioni possono differenziare in presenza di dati attuariali affidabili, pertinenti e accurati. Le prestazioni erogate dalle imprese di assicurazione ricadono sotto il disposto dell'art. 55-quater del d.lgs. n. 198/2006

Previdenza complementare

<u>Discriminazione di genere nei servizi assicurativi e pensionistici</u>

Linee guida per l'applicazione della direttiva 2004/113/CE del 13.1.2012 "tradotte" nella realtà italiana tramite Circolare ANIA del 21.6.2012: ——NON HANNO FORZA VINCOLANTE RISPETTO A EVENTUALI INTERPRETAZIONI DIFFORMI DELLA CORTE DI GIUSTIZIA

Gli elementi determinati per l'applicazione della direttiva "Gender" sono:

- ✓ Adesione volontaria individuale al fuori di un rapporto di lavoro
- ✓ Data di pattuizione delle "novazioni" contrattuali (trasformazioni sostanziali del contratto)

### Previdenza complementare

<u>Discriminazione di genere nei servizi assicurativi e pensionistici</u>

Non sono soggetti alla direttiva Gender:

- 1. PIP già stipulati al 21.12.2012
- 2. PIP esistenti al 21.12.2012 che modificano una base demografica dopo tale data se previsto dal contratto
- Fondi negoziali o aperti in convenzione con imprese di assicurazione in applicazione di un contratto o accordo collettivo anche con prima applicazione successiva al 21.12.2012
- 4. Fondo aperto con adesione collettiva
- 5. Fondo aperto con adesione individuale se l'ultima espressione di consenso per la conclusione del contratto si è verificata entro il 21.12.2012
- 6. Fondi aperti che modificano le basi demografiche e finanziarie utilizzate per il calcolo della rendita nei tre anni successivi al 21.12.2012, esclusi i contratti ad adesione individuale
- 7. Fondo negoziale con aderente che richieda, raggiunti i requisiti, l'erogazione di una rendita differita dopo il 21.12.2012